

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Prima - Titolo I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti Civili

Art. 28 Responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.